

Capitolo IX

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

A) FILATI DI COTONE – B) TESSUTI DI COTONE

FILATI di cotone e di qualsiasi fibra naturale e/o chimica lavorati con il sistema cotoniero

357. Offerte e ordinazioni.

Le offerte si intendono normalmente senza impegno.

Le offerte impegnative dovranno sempre indicare un termine preciso per la risposta.

Le ordinazioni assunte da agenti, da ausiliari di commercio o da dipendenti del venditore si intendono sempre "salvo approvazione della Casa", mentre sono impegnative per il compratore, purché l'accettazione del venditore giunga allo stesso nel termine stabilito.

Per i filati tinti si usa dare una cartella colori che fa da referenza; per ordinazione di filati di colore speciale (fuori cartella), il cliente

usa consegnare al filatore una referenza e il filatore si impegna a sottoporre, per l'approvazione, il suo controcampione idoneo all'uso.

358. Conclusione del contratto.

Il contratto è perfezionato con l'invio, da parte del venditore, della conferma d'ordine.

Se non è stabilito un termine per l'accettazione del venditore, l'accettazione deve giungere al compratore entro dieci giorni.

Trascorso detto termine e trascorsi anche cinque giorni dal sollecito scritto dell'accettazione, il compratore è liberato dall'impegno.

Il venditore può valersi, per comunicare la propria accettazione, di moduli in duplo "conferma d'ordine", con diritto a riceverne in restituzione, entro 10 giorni, un esemplare validamente sottoscritto e approvato dal compratore.

Trascorso detto termine e trascorsi anche cinque giorni dal sollecito scritto della restituzione del duplo di conferma firmato, il venditore avrà il diritto di considerare il contratto risolto per fatto e colpa del compratore e di rivalersi per i danni, quando non intenda esigere egualmente il rispetto di quanto convenuto.

Le modifiche a contratti conclusi per iscritto devono essere provate nella stessa forma.

359. Obblighi e disposizioni del compratore.

Per l'esecuzione degli ordini "su base", il compratore deve fornire al venditore, entro i termini stabiliti, le disposizioni circa i titoli, la composizione e le caratteristiche, nonché le confezioni nei quali il filato deve essere fabbricato.

Per gli ordini "su base", il compratore ha libertà di disposizione fra i vari titoli indicati nelle conferme d'ordine.

360. Obblighi del venditore.

Qualora il venditore intenda valersi di particolari standard, questi devono essere precisati nella conferma d'ordine.

Nel caso dell'esistenza di due o più ordini per gli stessi titoli e qualità, sarà data precedenza alle consegne relative agli ordini di data più remota.

Per gli ordini a consegna "pronta", "appena pronta", "nel mese" e "ripartita nel mese", le disposizioni devono essere date contemporaneamente alla restituzione della conferma d'ordine.

Salvo espressa disposizione contraria:

- a) per gli ordini a consegna oltre il mese, le disposizioni devono essere date almeno 30 giorni lavorativi prima del termine pattuito per la consegna;
- b) ove si tratti di filati di confezioni o filzuolatura speciali o di filati candeggiati, tinti, colorati, fantasia e/o con particolari finissaggi,

compresi i gasati e mercerizzati, le disposizioni devono darsi almeno 60 giorni lavorativi prima della data di consegna.

361. Facoltà del venditore.

Se il compratore non fornisce le disposizioni nei termini d'uso o stabiliti nella conferma d'ordine, il venditore ha facoltà di prorogare i termini di consegna per un periodo di tempo pari al ritardo verificatosi nella comunicazione delle disposizioni, sempreché il venditore stesso non abbia richiesto l'esecuzione tempestiva mediante la costituzione in mora.

Scaduto per difetto di disposizione il termine utile per l'esecuzione tempestiva delle lavorazioni relative alle singole consegne pattuite, il venditore potrà costituire in mora il compratore per lettera raccomandata o telegramma, concedendogli un ulteriore termine perentorio di 10 giorni per l'invio delle suddette disposizioni.

Trascorso inutilmente anche tale periodo, egli avrà diritto di annullare la parte di ordine non disposta e di richiedere i danni al compratore.

362. Imballaggio.

L'imballaggio in casse pesanti e i sacchi speciali dovranno essere ritornati dal compratore in buono stato di conservazione, salvo l'addebito per il deperimento normale (compenso di logorio) in porto affrancato ed entro 3 mesi.

Trascorso questo termine, previa diffida di restituzione entro 30 giorni, il venditore avrà diritto di esigerne dal compratore l'importo a prezzo di costo.

Non costituiscono imballaggio e non sono restituibili la carta di imballo, la carta velina per l'imballaggio delle rocche, le calze di confezione delle focacce, in quanto necessarie alla protezione del filato.

363. Tubetti a perdere.

Quando non sia convenuto che il prezzo del filato è comprensivo del costo dei tubetti, il loro peso reale, determinato con le modalità e tolleranze delle norme UNI, viene addebitato come filato entro i seguenti limiti:

- a) tubetti forati di cartone o materiale plastico per rocche di tintoria: 3%;
- b) tubetti leggeri per fusi rings e tubetti delle rocche "soleil" (utilizzati sui filatoi a turbina). 2%;
- c) rocche cilindriche o coniche: 1%.

La percentuale si calcola sul peso complessivo del filato più tubetto.

Ogni eccedenza del peso dei tubetti sulle suddette percentuali deve essere bonificata al compratore.

I reclami sulla tara tubetti devono essere fatti entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

364. Tubetti da rendere.

E' dovuto un compenso per il logorio dei tubetti rings pesanti o fusoni a rendere.

La tara reale dei tubetti viene così determinata:

- a) dal peso lordo il filatore deduce una percentuale approssimativa per tara tubetti e fattura il peso netto approssimativo;
- b) al ritorno dei tubetti si determina il conguaglio tra il peso approssimativo dei tubetti dedotto in fattura e il peso reale.

L'eventuale differenza viene reciprocamente compensata per intero a prezzo di filato.

I tubetti devono essere ritornati in buono stato, spogli di filato, in involucri adatti e resistenti, a perdere, e in porto affrancato allo stabilimento da cui provengono, entro 3 mesi dalla data di consegna, e devono essere suddivisi per colore e tipo, così come vengono consegnati; in caso contrario, saranno addebitate le spese di cernita.

Qualora il compratore non ritorni i tubetti nel termine di 3 mesi, il venditore, dopo averlo diffidato per iscritto a provvedere entro altri 30 giorni, trascorso inutilmente tale termine, addebiterà i tubetti al prezzo del filato.

Se il ritorno dei tubetti avviene prima della scadenza della fattura, il conguaglio avrà la valuta della scadenza della fattura; in caso contrario, avrà la valuta della data del ritorno.

365. Esecuzione ordine.

L'esecuzione dell'ordine avviene:

- a) con la "messa a disposizione della merce" presso il venditore indipendentemente dalla possibilità di effettuare la spedizione.

La messa a disposizione ha luogo con comunicazione scritta (fax, e-mail e quant'altro), seguita dall'invio al compratore della fattura e di una distinta delle merci atte a identificarle;

- b) con la "consegna effettiva della merce" direttamente al compratore, ovvero allo spedizioniere quando sia convenuta la spedizione a cura del venditore.

La fattura deve essere inviata entro sette giorni dalla data di spedizione della merce.

366. Deposito della merce.

Durante il tempo intercorrente tra "la messa a disposizione" e l'effettiva disposizione della merce dalla fabbrica, il venditore ha la responsabilità del depositario in ordine alla conservazione della stessa.

Il venditore non risponde, pertanto, della distruzione o di eventuali danneggiamenti della merce in deposito, derivanti da cause a lui non imputabili.

La responsabilità del venditore non può in ogni caso eccedere il valore di fattura delle merci.

Quando la giacenza della merce presso il venditore è dovuta a mancata istruzione circa la spedizione o a richiesta del compratore, il venditore che si presti a trattenere la merce ha diritto, prevenendone il compratore, di addebitare un compenso di magazzinaggio e di assicurazione, caricando tale addebito sulla merce come sopra anticipata.

367. Termini.

I termini si computano secondo il calendario solare.

I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere, comunque effettuate, decorrono dalla data nelle quali il destinatario le riceve.

368. Consegna.

A) Clausole

- a) per "pronta consegna" si intende la consegna in una o più riprese, come convenuto dalle parti, entro 15 giorni lavorativi dalla notifica della conferma d'ordine da parte del compratore;
- b) per "consegne nel mese o ripartite nel mese", la consegna proporzionalmente e approssimativamente ripartita nelle varie settimane residuanti alla fine del mese in cui pervenne la notifica della conferma d'ordine da parte del compratore;
- c) per "consegna appena pronta, o al più presto possibile", la consegna in una o più riprese, entro un termine di non oltre 6-7 settimane dalla notifica della conferma d'ordine da parte del compratore;
- d) per "consegna o consegne ripartite entro ...", la consegna proporzionalmente e approssimativamente ripartita nei vari mesi che compongono il periodo di consegna convenuto a decorrere dal mese successivo a quello della notifica della conferma d'ordine e senza distinzione di settimane o di giorni;
- e) per "consegna o consegne a richiesta entro ...", la consegna a richiesta del compratore entro il termine di consegna convenuto, con rispetto del termine per le disposizioni.

In tal caso, però, il venditore non può essere obbligato a consegnare la totalità della merce commissionata entro un periodo di tempo inferiore alla metà di quello previsto per l'esecuzione dell'intero ordine.

B) Termini

Salvo che per i casi di "consegna pronta" o "entro il mese", è ammessa, a favore del venditore, una tolleranza di dieci giorni lavorativi sui termini di ogni singola consegna.

C) Ritardi

In caso di ritardata consegna dei filati, il compratore ha diritto di chiedere al venditore un'ulteriore dilazione nella consegna per un periodo corrispondente al ritardo: il venditore è tenuto ad accogliere tale richiesta e quindi a trattenere nel proprio magazzino i filati per un periodo di tempo pari al ritardo riscontrato.

Egli, però, in questo caso, ha la facoltà, in alternativa, di accordare, ove lo creda, una dilazione al pagamento della fattura per un periodo corrispondente a quello del ritardo, e il compratore sarà tenuto ad accettare tale dilazione e con essa la pronta consegna dei filati.

In caso di consegne ripartite, il compratore avrà quindi il diritto di chiedere lo spostamento o soltanto della consegna ritardata, o anche di quelle successive a quest'ultima.

Quando l'inadempimento o ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili ai contraenti (come ad esempio gli incendi, i crolli, le inondazioni, i guasti degli impianti, le interruzioni delle forniture di energia, le piene eccezionali di fiumi o torrenti, le straordinarie asciutte dei fiumi o canali, i mancati rifornimenti dovuti a perturbamenti nei trasporti, gli scioperi, le serrate e in genere ogni evento dovuto a casi fortuiti o di forza maggiore non imputabili a colpa o a dolo dei contraenti), che abbia impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo a risoluzione dell'ordine, ma a semplice proroga dei termini di consegna.

La proroga concessa per cause non imputabili ai contraenti è ordinariamente di 45 giorni lavorativi per tutte le consegne.

Nei casi più gravi di incendio o di altra causa interrottiva della produzione che permanga oltre i 45 giorni, la proroga potrà estendersi fino a 90 giorni lavorativi.

Il venditore, impossibilitato alla prestazione per una delle suddette cause a lui non imputabili, ha anche il diritto di consegnare, e il compratore ha il dovere di ricevere, merce corrispondente a quella indicata nella conferma d'ordine, anche se prodotta da diversa ditta o da diverso stabilimento.

Quando l'impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il venditore, ove non si avvalga della facoltà di consegna di merce corrispondente, deve compensare il compratore dell'eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate, senza essere tenuto a ulteriori danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione interrotta nei suoi stabilimenti per causa a lui non imputabile entro i termini di proroga, rispettivamente, di 45 e di 90 giorni lavorativi come sopra indicato, deve compensare il venditore dell'eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto a ulteriori danni.

Quando il venditore non effettui, in tutto o in parte, le consegne nei termini stabiliti e sia trascorso pure il termine di tolleranza di 10 giorni, il compratore che abbia dato le disposizioni in tempo utile e che sia in regola con i pagamenti, ha diritto alla risoluzione dell'ordine per la parte non consegnata tempestivamente e alla rifusione dei danni eventuali.

Tuttavia, per rivalersi di tale diritto, il compratore dovrà intimare al venditore l'adempimento delle obbligazioni assunte a mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, fissandogli un termine perentorio, per effettuare la consegna, di almeno 10 giorni lavorativi.

La risoluzione di una frazione di ordine per ritardo di una o più consegne non dà diritto all'annullamento dell'intero ordine, né è ragione di per sé sufficiente al rifiuto di consegne future.

369. Difetti.

I difetti più gravi e comuni sono:
impasto diverso (mischia), manchevolezza di resistenza, irregolarità di titoli, irregolarità di filato (come la fiammatura), barrature di gasatura o di mercerizzazione, diversità di colore.

370. Tolleranze.

A) Tolleranza sul peso

Nell'esecuzione degli ordini di filati di qualsiasi tipo, qualità e confezione, sono ammessi, a favore del venditore, i seguenti margini di tolleranza in più o in meno fra i quantitativi pattuiti e quelli effettivamente consegnati:

- il 5% per ordini sino a kg. 1.000;
- il 3% per ordini di oltre kg. 1.000 fino a kg. 5.000;
- il 2% per ordini superiori a kg. 5.000, per i quali però la tolleranza non deve eccedere kg. 500 complessivamente.

In caso di consegne continuative riferentisi a più ordini di uguale qualità e confezione, la tolleranza si calcola con le regole di cui sopra, applicate soltanto al quantitativo dell'ultimo ordine.

Fermi detti limiti di tolleranza di peso sul complessivo quantitativo stabilito nell'ordine, per ciò che riguarda i quantitativi di ogni singola consegna è ammessa una variazione, in più o in meno, rispetto alle disposizioni, che può estendersi:

- a) per i filati grezzi in genere fino al 5%;
- b) per il filati di confezione o filzuolatura speciale, candeggiati, tinti, colorati, fantasia e/o con particolari finissaggi, compresi i gasati e i mercerizzati, fino al 10% per ciascuna confezione o per ciascun colore o varietà.

B) Tolleranza per "peso reale" – Peso mercantile

Nella spedizione di filati di qualsiasi qualità e confezione la fatturazione può essere effettuata:

- a) a "peso reale" e in questo caso, per le differenze che possono derivare dalle condizioni atmosferiche, è ammessa una tolleranza sino all'1% sul peso fatturato.
Ove la differenza di peso dovuta a tale causa superi l'1%, si fa luogo al compenso per l'intera eccedenza.
Si intende per peso reale quello risultante dopo la deduzione del solo imballaggio (tela, legname, cartone, reggette metalliche, ecc.).
Sono escluse dalla deduzione e considerate quindi nel peso reale la carta da imballo, quando resa necessaria per la protezione del filato, sino ad un massimo dello 0,50% sul peso del filato stesso, la carta velina per l'avvolgimento delle rocche, le calze di confezione delle focacce;
- b) a "peso mercantile", in questo caso valgono le norme UNI contenute nelle tabelle in vigore alla data della fatturazione del filato.
- C) *Vendita "a pacchi"*

Nella vendita "a pacchi" o "a mazzotti" si intende che il pacco o il mazzotto debbano contenere i filati per kg. 4.500 netti condizionati.

Ogni deficienza su tale peso dà luogo a bonifico da calcolarsi sul complesso della spedizione, con il diritto di conguaglio fra pacco e pacco, fermo restando quanto previsto al punto precedente.

Per i pacchi o mazzotti di filati candeggiati, tinti o mercerizzati, l'aumento e la diminuzione del peso dipendenti dalle operazioni di candeggio, tintoria o mercerizzazione, sono a favore o a carico del compratore.

D) Tolleranza di umidità

Il filato reso al secco assoluto mediante stagionatura, secondo le norme contenute nelle tabelle UNI vigenti alla data della fatturazione, deve avere una ripresa sul secco assoluto dell'8,50% per i filati di cotone e delle percentuali previste dalle norme UNI dei filati di fiocco per i filati misti.

In caso di contestazione si procede in contraddittorio fra le parti – o in caso una parte non si presti, su istanza e per opera della parte più diligente – alla estrazione dei campioni occorrenti per la determinazione delle percentuali di calo nelle misure previste dalle stesse norme UNI.

I campioni devono essere formati in modo da costituire una giusta proporzione fra i colli e le casse che si presentino in condizioni igroscopiche diverse.

Per il campionamento e per le modalità relative alla determinazione dell'umidità, si fa riferimento alle norme indicate nelle tabelle UNI in vigore, rispettivamente, per i filati di cotone, per i filati di fiocco e per i filati misti.

La media delle percentuali di calo risultanti dalle prove di stagionatura dei singoli campioni di riferimento non deve oltrepassare la misura del 7,834% per i filati di cotone e delle corrispondenti percentuali stabilite rispettivamente per i filati di fiocco e per i filati misti.

Ogni calo superiore e inferiore a tale media deve essere reciprocamente compensato con una tolleranza, pure reciproca, dello 0,50%.

371. Unità di base di contrattazione.

L'unità di base di contrattazione è il chilogrammo.

372. Titolo.

A) Caratteristiche

Le caratteristiche variano secondo la qualità delle fibre impiegate e secondo i sistemi di lavorazione.

Il titolo o numero del filato corrisponde al rapporto fra lunghezza e peso o viceversa fra peso e lunghezza.

Per i filati prodotti con lavorazione a sistema cotoniero possono essere considerate tre diverse titolazioni, ossia:

- a) "inglese" (ne), che corrisponde al numero di matasse di 840 jarde ognuna contenuta in una libra inglese;
- b) "metrico" (Nm), che corrisponde al numero di matasse di 1.000 metri ciascuna contenuto in un chilogrammo;
- c) "tex", che corrisponde al peso in grammi di 1.000 metri di filato.

Quando non diversamente specificato, l'indicazione del titolo ha riferimento alla numerazione inglese.

B) Determinazione

Per la determinazione del titolo e conseguente campionamento valgono le norme contenute nelle tabelle UNI riferite al sistema di titolazione convenuto e vigenti alla data della fatturazione del filato.

C) Tolleranze

Per i singoli campioni, come previsto dalle norme UNI, è tollerato un divario sopra e sotto il titolo fatturato del: 7% fino al n. 14 compreso, 6% dal n. 14 e frazioni fino al n. 24 compreso; 5% dal n. 24 e frazioni fino al n. 50 compreso; 4% dal n. 50 e frazioni in avanti.

I campioni che superano questa tolleranza non concorrono alla formazione del titolo medio dell'intera partita in esame.

Sul titolo medio di tutta la partita è ammessa una tolleranza del: 3,50% fino al n. 14 compreso; 3% dal n. 15 al n. 24 compreso; 2,50% dal n. 25 al 50 compreso; 2% dal n. 51 in avanti.

Per i filati di cascame, prodotti con sistemi della lana cardata, la tolleranza per i singoli campioni è del 12% e per il titolo medio di tutta la partita è del 6%.

La suindicata numerazione si riferisce al sistema inglese (Ne); pertanto qualora venisse adottato un sistema diverso (Nm o Tex) valgono le relative equivalenze.

D) Contestazioni

In caso di contestazioni sul titolo dei filati, si procede, in contraddittorio fra le parti – o in caso che una parte non si presti, su istanza e per opera della parte più diligente – all'estrazione dei campioni nella misura e nei modi prescritti dalle vigenti norme UNI.

Il venditore deve sostituire le casse o i colli i cui campioni risultino di un titolo eccedente la tolleranza specificata al primo comma della voce precedente *C) Tolleranze* e che per tale fatto non concorrono a costituire il titolo medio della partita.

La consegna deve aver luogo entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione, per lettera raccomandata, dei risultati della provinatura.

Il compratore non ha diritto a compenso quando il titolo medio della partita risulti più fino del titolo convenuto, e così pure quando il titolo medio della partita risulti inferiore al convenuto, ma entro i limiti di tolleranza di cui alla voce precedente *C) Tolleranze*, secondo comma, del presente articolo.

Se questi limiti risultassero sorpassati, il compratore ha diritto a un bonifico in relazione alla differenza di peso di filato necessario della fabbricazione, dedotta la rispettiva tolleranza.

Il bonifico può essere convenuto in danaro o in filato.

In caso di sostituzione della merce, il venditore deve provvedere alla consegna – nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione dei risultati della provinatura – della metà del quantitativo legittimamente protestato, ed entro 30 giorni lavorativi alla consegna del rimanente.

Ove si tratti di filati di confezione o filzuolatura speciale di filati ritorti, o di filati gasati, candeggiati, tinti, mercerizzati, questi termini vengono raddoppiati.

Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle casse o colli da sostituire sono a carico del venditore.

E) Filati ritorti

I filati ritorti si designano con il titolo del filato unico e con il numero dei capi di cui sono composti.

Di conseguenza nella determinazione del titolo del filato unico, va tenuto conto del raccorciamento dovuto alla ritorcitura.

Sul numero stabilito di giri di ritorcitura viene di regola ammessa una tolleranza del 5%.

Il titolo dei filati gasati, unici e ritorti, è quello risultante dopo la relativa operazione di gasatura.

Nella determinazione del titolo dei filati candeggiati o tinti in filo o mercerizzati, unici e ritorti, si deve tener conto delle variazioni normali di peso e di lunghezza dipendenti dalle operazioni di candeggio, tintoria e mercerizzazione.

In tutti i suddetti casi va tenuto conto della tolleranza di cui alla lettera *C)* di questo articolo.

373. Spedizioni.

In mancanza di contrarie istruzioni da parte del compratore, le spedizioni vengono effettuate in porto assegnato con il mezzo che il venditore ritiene più opportuno, caricandosi, come spesa anticipata, le eventuali spese di magazzinaggio e di assicurazione a termine di quanto disposto sotto la voce "Deposito della merce" (art. 366).

La merce viaggia per conto e rischio del compratore, anche se spedita in porto franco.

Quando il compratore intenda coprire d'assicurazione la merce durante il trasporto, i relativi ordini devono essere comunicati in tempo utile al venditore e vengono eseguiti a spese e rischio del committente.

374. Pagamenti.

- I pagamenti si effettuano di regola direttamente al domicilio del venditore.

I pagamenti fatti a mano di agenti, ausiliari di commercio, quando non siano espressamente autorizzati dal venditore, s'intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

- Il pagamento può essere effettuato "per contanti" oppure "contro accettazione".

La clausola relativa è inclusa nella conferma d'ordine.

La condizione "per contanti" è di regola ammessa per i pagamenti i cui termini di scadenza non eccedono i 60 giorni dalla data della fattura.

La condizione "contro accettazione" si applica ai pagamenti i cui termini di scadenza non siano superiori ai 120 giorni dalla data della fattura.

- In relazione ai termini di pagamento vigono gli sconti massimi, stabiliti dall'Associazione Cotoniera e vigenti alla data del contratto.

Le spese di bollo dell'accettazione sono a carico del compratore.

La tratta presentata assieme alla fattura e corrispondente all'importo di questa, deve essere ritornata al venditore debitamente firmata dal compratore al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla data della fattura.

In difetto il venditore avrà diritto di emettere tratta a vista entro 30 giorni dalla data della fattura per lo stesso importo, con l'aggiunta degli interessi e delle spese di bollo.

La cifra del compenso per l'imballaggio e per il logorio imballo e tubetti dovrà essere fatturata separatamente su ogni fattura prima della deduzione dello sconto.

- Per i ritardati pagamenti si dovranno computare gli interessi di mora in ragione del tasso corrente.

Il debitore che non effettui il pagamento entro 5 giorni dalla scadenza, oltre a dover rifondere gli interessi di mora, incorre nella perdita dello sconto relativo al pagamento. Trascorsi 15 giorni dalla scadenza, senza che il compratore abbia effettuato il paga-

mento, il venditore ha diritto di sospendere tutte le spedizioni, comprese quelle che avrebbero già dovuto essere compiute.

Ha pure diritto di risolvere non solo l'ordine a cui il ritardato pagamento si riferisce, ma anche gli altri ordini eventualmente in corso o non ancora iniziati e di rivalersi dai danni nei confronti del compratore moroso che, diffidatone con lettera raccomandata, non abbia provveduto entro 15 giorni dalla data di questa a coprire lo scaduto.

Il venditore che ha dovuto ricorrere alla sospensione delle consegne per effetto di ritardato pagamento, ha diritto di differire la ripresa delle consegne di un periodo corrispondente al ritardo verificatosi nel pagamento a partire dal momento in cui il pagamento stesso viene effettuato.

- Nella compravendita dei filati vige il principio che le contestazioni non sospendono il pagamento.

E' facoltà del compratore di effettuare il deposito vincolato delle somme scadute relative a merce o fatture contestate presso un Istituto di credito, sotto la responsabilità del debitore, e tale deposito è considerato pregiudiziale alla presa in considerazione dei reclami.

Nei casi di vendita con pagamento contro accettazione, la firma di quest'ultima non implica il riconoscimento della merce e non pregiudica ogni eventuale reclamo del compratore.

375. Reclami.

A) Modalità

I reclami devono essere fatti con lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail.

I reclami relativi al peso devono essere fatti entro 5 giorni lavorativi; quelli relativi alla qualità, e in genere ai difetti visibili, entro 15 giorni lavorativi.

I termini anzidetti decorrono dall'arrivo della merce.

I reclami per "difetti occulti" devono essere fatti entro 8 giorni dalla constatazione del difetto, ma non oltre i 3 mesi dall'arrivo della merce.

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelevamenti di campioni o altro, che fossero richiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata.

Nel caso di mancato assenso a tale estrazione di campione, nonostante una diffida del compratore per lettera raccomandata o telegramma ed entro 10 giorni dal ricevimento, venendo meno per il fatto del venditore la possibilità di una definizione sollecita ed extra-giudiziale della contestazione, egli decade dal beneficio della sostituzione della merce eventualmente difforme, previsto dalla seguente voce "*Sostituzione merce*".

Il compratore deve pure, con eguale diligenza e osservando i termini e le modalità di cui sopra, prestarsi ai rilievi in contraddittorio e agli accertamenti tecnici richiesti dal venditore.

In difetto, i reclami si intendono decaduti e improcedibili in ogni sede.

Se sono necessarie provinate, analisi, sperimentazioni, prove di condizionatura, esami di laboratorio e simili, le campionature vengono eseguite con l'osservanza delle norme UNI-EN.

Le prove vanno effettuate presso un Laboratorio accreditato dal SINAL (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori).

Se sorgono difficoltà per la campionatura o l'accertamento dello stato della merce, le parti possono rivolgersi anche per tali attività ad un Laboratorio accreditato dal SINAL; in tal caso campionature e accertamenti sono eseguiti previo invito alle parti ad assistervi.

Le spese sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento.

B) Sostituzione merce

Il venditore, anche quando il reclamo risulta giustificato, ha diritto di sostituire la merce difforme, effettuandone la consegna per metà entro il termine di 15 giorni lavorativi e l'altra metà entro 30 giorni lavorativi dall'accertamento in contraddittorio o dalla comunicazione a lui fatta per lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail, dell'esito delle prove eseguite da un Laboratorio accreditato dal SINAL.

Nel caso di termine di consegna tassativo, il compratore ha diritto di rifiutare la sostituzione successiva alla scadenza del termine.

Per i filati di confezione o filzuolatura speciali, per il filato candeggiato, tinto, fantasia o con particolari finissaggi, compresi i "gasati" e i mercerizzati, i suddetti termini sono raddoppiati.

Solo per detti filati il compratore, che dimostri che, a causa dei tempi di sostituzione, il rifacimento del filato risulta non più utile, ha diritto di chiedere la sostituzione con pari valore di filato dello stesso tipo, ma di titolo o finissaggio diversi, che comunque rientri nell'ambito della normale produzione del venditore.

Le conseguenti differenze di prezzo vanno calcolate con riferimento alla data di richiesta della sostituzione.

Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle merci da sostituire sono a carico del venditore.

Qualora la sostituzione non avvenga nei termini previsti o dia ancora luogo a giustificato reclamo della stessa natura, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte protestata e alla rifusione dei danni.

Nel determinare l'indennizzo da corrispondersi al compratore per la risoluzione del contratto, si deve tener conto del beneficio o del danno che deriva allo stesso compratore per differenze nei prezzi di mercato dei filati alla data della risoluzione.

C) Merce ulteriormente lavorata

Il venditore non è tenuto a rispondere dei difetti o dello stato dei filati che abbiano subito ulteriori lavorazioni.

Le eventuali sanatorie, consentite anche in via continuativa da un contraente per l'inosservanza delle pattuizioni convenute o dei presenti usi di vendita da parte dell'altro contraente, non potranno in nessun caso essere considerate come deroghe ai patti e agli usi medesimi aventi efficacia vincolante.

376. Risoluzione del contratto.

Per mancata restituzione conferma ordine

In caso di rifiuto o mancato ritorno della conferma d'ordine firmata, il venditore, quando non intenda esigere egualmente il rispetto di quanto convenuto, potrà considerare risolto il contratto per fatto e colpa del compratore e rivalersi per i danni.

Tale risoluzione è, tuttavia, subordinata alla previa diffida mediante lettera raccomandata al compratore di adempiere all'obbligo della restituzione del modulo sottoscritto spedito entro 5 giorni dalla data della diffida stessa.

Per ritardata consegna

Quando il venditore non effettui, in tutto o in parte, le consegne nei termini stabiliti, e sia trascorso pure il termine di tolleranza di 20 giorni, il compratore che abbia dato le disposizioni in tempo utile e che sia in regola con i pagamenti, ha diritto alla risoluzione dell'ordine per la parte non consegnata tempestivamente e alla rifusione dei danni eventuali.

Tuttavia, per rivalersi di tale diritto, il compratore dovrà intimare al venditore l'adempimento delle obbligazioni assunte a mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, fissandogli un termine perentorio, per effettuare la consegna, di almeno 10 giorni lavorativi.

La risoluzione di una frazione di ordine per ritardo di una o più consegne non dà diritto all'annullamento dell'intero ordine, né è ragione di per sé sufficiente al rifiuto di consegne future.

TESSUTI di cotone e di qualsiasi fibra naturale e/o chimica lavorati
con il sistema cotoniero

377. Offerte e ordinazioni.

Le offerte si intendono normalmente senza impegno.

Le offerte impegnative dovranno sempre indicare un termine preciso per la risposta.

Le ordinazioni, assunte da agenti o ausiliari di commercio o da dipendenti del venditore, si intendono sempre "salvo approvazione della Casa", mentre sono impegnative per il compratore, purché l'accettazione del venditore giunga allo stesso nel termine stabilito.

Le vendite avvengono tramite l'esibizione dei campionari da parte degli agenti o rappresentanti.

Sul campionario il compratore sceglie gli articoli di suo gradimento e la ditta fornitrice usa, talvolta, trasmettere le referenze della merce scelta unitamente all'ordine che il cliente, in questo caso, fatte le debite verifiche, si riserva di confermare.

378. Conclusione del contratto.

Il contratto è perfezionato con il ricevimento, da parte del compratore, della conferma d'ordine.

Se non è stabilito un termine per l'accettazione del venditore, l'accettazione deve giungere al compratore entro dieci giorni.

Trascorso detto termine e trascorsi anche cinque giorni dal sollecito scritto dell'accettazione, il compratore è liberato dall'impegno.

Il venditore può valersi, per comunicare la propria accettazione, di moduli in duplo "conferma d'ordine", con diritto a riceverne in restituzione, entro 10 giorni, un esemplare validamente sottoscritto e approvato dal compratore.

Trascorso detto termine e trascorsi anche cinque giorni dal sollecito scritto della restituzione del duplo di conferma firmato, il venditore avrà diritto di considerare il contratto risolto per fatto e colpa del compratore e di rivalersi per i danni, quando non intenda esigere ugualmente il rispetto di quanto convenuto.

Le modifiche a contratti conclusi per iscritto devono essere provate nella stessa forma.

379. Unità di base di contrattazione.

L'unità di base di contrattazione è il metroquadrato, il metro lineare o il peso.

380. Requisiti e qualità della merce.

I requisiti della merce devono essere esattamente indicati nell'ordinativo.

La merce deve essere mercantile.

Il venditore non risponde di contestazioni in rapporto all'uso della merce, quando esso non sia stato preventivamente dichiarato dal compratore e nei casi di impiego non conforme alle caratteristiche della merce stessa.

381. Disposizioni.

Se il compratore non fornisce le disposizioni nei termini d'uso o stabiliti nella conferma d'ordine, il venditore ha facoltà di prorogare i termini di consegna per un periodo di tempo pari al ritardo verificatosi nella comunicazione delle disposizioni sempreché il venditore stesso non abbia richiesto l'esecuzione tempestiva mediante la costituzione in mora.

Scaduto per difetto di disposizione il termine utile per l'esecuzione tempestiva delle lavorazioni relative alle singole consegne pattuite, il venditore potrà costituire in mora il compratore per lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail, concedendogli un ulteriore termine perentorio di 10 giorni per l'invio delle suddette disposizioni.

Trascorso inutilmente anche tale periodo, egli avrà diritto di annullare la parte di ordine non disposta e di ripetere i danni dal compratore.

382. Consegna.

La consegna avviene presso lo stabilimento del fabbricante o presso il magazzino del grossista all'atto in cui la merce viene consegnata al vettore,

Inoltre si applicano gli usi relativi ai filati di cui all'art. 368.

383. Verifica della merce.

La merce viene verificata dal compratore.

384. Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

- sulla qualità per singolo contratto e per ogni qualità o di tipo di tessuto:
 - per quantità fino a 100 m. \pm 20%
 - per quantità da 101 a 500 m. \pm 10%
 - per quantità da 501 al 2.500 m. \pm 5%
 - per quantità da 2.501 a 10.000 m. \pm 4%
 - per quantità oltre 10.000 m. \pm 3%

(con un massimo di 500 m.)

- sulla misura della singola pezza allo stato di consegna è ammessa la tolleranza di \pm 1%
- sulla lunghezza media contrattuale è ammessa una tolleranza del \pm 10%.

Anche quando in contratto è stabilita una lunghezza minima di pezza è ammessa una sola giunta a non meno di 15 m. dall'inizio o dalla fine pezza, purché le due parti siano identiche per caratteristiche e per colore.

La giunta è ammessa su una quantità massima del 20% delle pezze

- sulla composizione fibrosa: la composizione fibrosa deve corrispondere a quanto specificato nel contratto ed essere verificata con i metodi e le tolleranze prescritti dalla Legge del 26/11/1973, n. 883 e dal successivo D.L. 194/99;

- sull'altezza delle pezze:
 - nel caso che nel contratto sia prescritta l'altezza minima, nessuna tolleranza in meno è ammessa;
 - nel caso che nel contratto sia prescritta un'altezza determinata, tolleranza del meno 1%, limitatamente al 10% del quantitativo di ogni singola spedizione;
- sulla costruzione (riduzioni in ordito e trama):
 - per l'ordito $\pm 2\%$
 - per la trama $\pm 3\%$
 - purché la somma dei fili di ordito più quelli di trama corrisponda a quella contrattuale con la tolleranza di $\pm 1\%$;
- sulle caratteristiche dei filati impiegati: quando il tessuto è definito dal numero dei fili di ordito e di trama e dai titoli dei filati impiegati e non è indicata la "massa", oppure quando il tessuto è definito dal titolo dei filati impiegati e dalla "massa", i metodi di determinazione del titolo e le tolleranze di titolo sono quelli previsti dalle norme UNI EN vigenti;
- sulla "massa" per unità di lunghezza o di area:
 - sui tessuti grezzi: $\pm 3\%$ per ogni consegna, $\pm 5\%$ per la singola pezza;
 - su quelli ulteriormente lavorati: $\pm 5\%$ per ogni consegna, $\pm 7\%$ per la singola pezza;
- sulla resistenza a trazione: la media dei risultati ottenuti nelle prove non deve essere inferiore al valore minimo contrattuale; sulle singole prove è ammessa una tolleranza del meno 7% (UNI vigenti);
- sull'impermeabilità: tolleranze ammesse sull'altezza della colonna d'acqua alla quale si verifica l'imperlamento (prova UNI vigenti):
 - per colonne fino a 20 cm., 1 cm. in meno, limitatamente al 20% delle provette;
 - per colonne oltre i 20 cm., 2 cm. in meno, limitatamente al 20% delle provette;
- qualora per contratto sia prescritta l'impermeabilità senza precisare l'altezza minima della colonna d'acqua, il tessuto deve sopportare una colonna di almeno 8 cm. senza alcuna tolleranza;
- sul restringimento al lavaggio a caldo: qualora sia previsto un valore massimo di restringibilità non sono ammesse tolleranze; qualora non sia stabilita la percentuale di restringibilità, questa deve essere adatta all'uso del tessuto, sempreché sia stato dichiarato dal compratore;
- sul restringimento alla bagnatura a freddo: come comma precedente;
- sul restringimento alla stiratura a vapore: come comma precedente;
- sulla solidità del colore: la solidità del colore si esprime con un numero indice che, secondo il tipo di prova, va da 5 (massima solidità) a 1 (minima solidità) con livelli intermedi 4-5, 3-4, 2-3 e 1-2, oppure, solo nel caso di solidità alla luce e alle intemperie, da 8 (massima solidità) a 1 (minima solidità); nell'ordinazione occorre specificare il tipo di prova, con riferimento alla norma UNI-EN, nonché l'indice di solidità richiesto.

Qualora l'indice di solidità sia previsto come valore minimo, non sono ammesse tolleranze in meno.

Nel caso in cui nell'ordinazione non siano previsti valori dell'indice di solidità, questa dovrà essere adeguata all'uso dichiarato.

Qualora in contratto sia richiesta una "non solidità" (per es. stone wash), vanno specificate le caratteristiche tintoriali e le prove relative.

385. Spedizione e trasporto.

Le spese di spedizione e trasporto vengono addebitate al compratore.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Le consegne si intendono "franco stabilimento" del venditore e le spedizioni sono eseguite secondo le istruzioni che il compratore è tenuto a dare tempestivamente al venditore.

Durante il tempo intercorrente tra la "messa a disposizione" e l'effettiva spedizione della merce, il venditore ha solamente la responsabilità del depositario.

386. Assicurazione.

Le eventuali spese di assicurazione vengono sopportate dal venditore.

387. Pagamento.

Si applicano gli usi relativi ai filati di cui all'art. 374.

388. Merce non ritirata.

Se il compratore non si presenta per ricevere la merce o rifiuti di ritirarla, il venditore ha la possibilità di emettere fattura per l'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora e delle spese; in alternativa può, previa vana diffida ad adempiere entro 15 giorni, ritenere risolto il contratto.

389. Difetti e accertamenti tecnici.

I difetti più gravi e comuni sono: bruciato in tinta, barratura (dovuta all'uso di filati diversi o difettosi, oppure a difetti di tessitura o a difettosa tintoria o stampaggio).

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelievo di campioni o altro, che fossero chiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata.

In mancanza di quanto sopra e trascorsi 15 giorni dalla ricezione di una diffida scritta del compratore a provvedere al necessario, il venditore decade dalla facoltà della sostituzione della merce eventualmente difforme, prevista dall'articolo seguente.

Il compratore deve, con pari sollecitudine, prestarsi ai rilievi in contraddittorio e agli accertamenti tecnici chiesti dal venditore, nei termini e secondo le modalità di cui sopra, e ciò a pena di inefficacia del reclamo fatto.

390. Reclami e contestazioni.

Per i "difetti palesi", i reclami sono ammessi entro 8 giorni dal ricevimento.

I reclami relativi a difetti visibili o accertabili ai sensi del comma seguente vanno fatti entro 15 giorni dall'arrivo della merce.

Il compratore è tenuto ad accertare, prima dell'utilizzo, le caratteristiche dei tessuti fornitigli e la loro idoneità all'uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici.

Il venditore è pertanto tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei tessuti già utilizzati, solo se i difetti non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.

I reclami per "difetti occulti" vanno fatti entro 8 giorni della scoperta del difetto e comunque non oltre un anno dal ricevimento.

I reclami per qualsiasi difetto vanno fatti con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail.

Il venditore ha facoltà di sostituire la merce difettosa in un tempo da concordare con il compratore.

Si applicano, inoltre, per quanto non sia diversamente disposto nel comma precedente, gli usi relativi ai filati, di cui all'art. 375.

391. Risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto può avvenire per difetti gravi riscontrati nella merce e denunciati entro i termini prescritti.

392. Riduzione del prezzo, sostituzione e indennizzi.

Per i difetti meno gravi è prevista una proporzionale riduzione del prezzo da concordarsi.

Valgono inoltre gli usi di cui all'art. 375 B per i filati.